



CITTA' DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 25-05-2022

Proposta n. 33 del 23-05-2022

SETTORE 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - SVILUPPO ED INTERVENTI ECONOMICI - S.U.A.P - STATISTICA - ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ADEGUAMENTO NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.L. N.34/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.77/2020 - APPROVAZIONE NUOVA VERSIONE.

L'anno **duemilaventidue** addì venticinque del mese di Maggio in Viterbo nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, alle ore 18:00 in seguito alla predisposizione di apposito o.d.g. con l'assistenza del Segretario Generale DOTT.SSA ANNALISA PUOPOLO, il Commissario Straordinario DOTT.SSA ANTONELLA SCOLAMIERO, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato su proposta del Dirigente del Settore GIANCARLO MARIA MANETTI;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale di Viterbo, rinnovato nelle consultazioni elettorali e successivo turno di ballottaggio in data 27/06/2018 è stato sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/01/2022 ed è stata nominata la Dott.ssa Antonella Scolamiero Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari e alla quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

PREMESSO che :

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, meglio noto come decreto sul federalismo municipale, prevede la facoltà, circoscritta ad alcuni comuni che presentino determinate caratteristiche, di istituire l'imposta di soggiorno " *I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per*

notte di soggiorno...”

- il Comune di Viterbo con deliberazione di Consiglio Comunale n.131 del 1/8/2014 ha approvato il regolamento di istituzione e disciplina dell'imposta di soggiorno, successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 21/2017, n. 136/2018, n. 6/2020 e da ultimo con deliberazione C.C. n. 37/2020, in attuazione dell'art. 4, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, che consente a determinati comuni di introdurre un'imposta da applicare a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;
- il citato regolamento disciplina le modalità applicative dell'Imposta, individuando le forme di agevolazione e gli obblighi in capo ai contribuenti, tenuti al versamento del tributo e ai gestori delle strutture che riversano le somme incassate alle scadenze indicate dal regolamento.

CONSIDERATO che il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. n. 77/2020, nelle disposizioni contenute all'articolo 180, modifica la disciplina del citato articolo 4 del D.Lgs 23/2011 e dell'articolo 4 del D.L. 50/2017 convertito con L.96/2017 statuendo, tra l'altro, che il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, é responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale e che la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si é verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, oltre a stabilire le misure per le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazioni a carico dei gestori;

RILEVATO che la modifica normativa comporta l'attribuzione del ruolo di responsabile del pagamento ai sensi dell'art. 64, c.3, del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, in capo al soggetto gestore e al soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone di locazione breve, attribuendogli il diritto di rivalsa;

RAVVISATA la necessità di intervenire sulle principali disposizioni del regolamento comunale così da renderne necessaria l'approvazione di un nuovo testo che disciplini il ruolo e gli obblighi conseguenti posti in capo ai gestori delle strutture e ai percettori del canone di locazione breve, fermi restando gli aspetti relativi alle esenzioni e alla quantificazione del tributo, così da adeguare il Regolamento alle nuove disposizioni normative;

CONSIDERATO inoltre che con D.M. 29/4/2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione annuale previsto dal D.L. 34/2020 art.180 relativo alle presenze, ai versamenti dell'imposta di soggiorno e alle modalità di trasmissione da parte dei responsabili del pagamento esclusivamente attraverso il canale telematico dell'agenzia delle Entrate;

RITENUTO pertanto dover provvedere alla modifica del regolamento in vigore intervenendo sugli articoli 1,2,3,4,6,8,9,11 e 13, come indicato nell'allegato A) che mette a confronto la versione in vigore con la nuova versione contenente le modifiche di cui alla presente proposta di deliberazione, anche al fine di rendere agevole la verifica e trasparente il procedimento amministrativo;

VISTO inoltre il D.L. n. 201/2011 che all'articolo 13 comma 15 quater, così come introdotto dal D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni con la L. n.58 del 28/6/2019 che disciplina le nuove regole di efficacia dei regolamenti relativi all'imposta di soggiorno *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese*

successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindicigiorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. Di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

DATO ATTO che tali modifiche sono dovute per adeguare il Regolamento alle intervenute normative regolatorie in precedenza citate;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di apportare al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno in vigore, le modifiche meglio evidenziate nell'allegato A (testo comparativo) relativamente agli artt. 1,2,3,4,6,8,9,11 e 13;
3. di approvare conseguentemente il testo della nuova versione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno come indicato nell'allegato B) “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno” che forma parte integrante della presente deliberazione composto di n. 13 articoli;
4. di dare atto che le modifiche al regolamento approvate mediante il presente atto, saranno efficaci a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nel portale del federalismo fiscale ai sensi comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L.n. 201/2011 convertito con modificazione con la L. n.58 del 28/06/2019.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
DOTT.SSA ANNALISA PUOPOLO

IL Commissario Straordinario
DOTT.SSA ANTONELLA SCOLAMIERO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005